

Delibera n. 12/2026/FRG

*Gruppo Partito Democratico
Rendiconto di esercizio 2025
XII legislatura*



REPUBBLICA ITALIANA

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER L'UMBRIA

composta dai magistrati:

Paolo PELUFFO	Presidente
Antonella VALERIANI	Consigliere
Antonino GERACI	Referendario
Francesca ABBATI	Referendario
Lorella CHIACCHIERINI	Referendario relatore

nella camera di consiglio del 5 marzo 2026

VISTO l'art. 100, comma 2, della Costituzione;

VISTA la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, recante modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione;

VISTA la legge 5 giugno 2003, n. 131, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

VISTO il regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, recante il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento della Corte dei conti, e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA la deliberazione delle Sezioni Riunite della Corte dei conti n. 14 del 16 giugno 2000 recante il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della stessa Corte, come modificata dalle deliberazioni delle medesime SS.RR. n. 2 del 3 luglio 2003, n. 1 del 17 dicembre 2004, n. 1 del 6 giugno 2011, nonché dalle deliberazioni del Consiglio di Presidenza n. 229/CP del 19 giugno 2008, n. 111/CP/DEL/2023 del 14 aprile 2023, n. 248/CP/2023 del

15 novembre 2023, n. 223/CP/2024 del 29 maggio 2024 e n. 406/CP/2024 del 26 novembre 2024;

VISTO il decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazioni dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, e s.m.i., ed in particolare i commi 9, 10, 11 e 12 dell'art. 1, ed il comma 1, lett. g) dell'art. 2, relativi, rispettivamente, al controllo esercitato dalle Sezioni Regionali della Corte dei conti sui rendiconti di esercizio annuali presentati da ciascun Gruppo consiliare dei Consigli regionali e alla riduzione dei costi della politica nelle regioni;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 dicembre 2012, pubblicato nella G.U. n. 28 del 2 febbraio 2013, di recepimento delle linee guida sul rendiconto di esercizio annuale approvato dai Gruppi consiliari dei Consigli regionali, ed in particolare gli allegati A e B recanti, rispettivamente, le Linee guida per l'approvazione del rendiconto di esercizio annuale dei gruppi consiliari dei Consigli regionali ed il relativo modello di rendicontazione;

VISTA la deliberazione della Sezione delle Autonomie della Corte dei conti n. 12/SEZAUT/2013/QMIG adottata, ai sensi e per gli effetti dell'art. 6, comma 4, del decreto-legge n. 174/2012, nell'Adunanza del 3 aprile 2013 e depositata il 5 aprile 2013;

VISTA la deliberazione della Sezione delle Autonomie della Corte dei conti n. 15/SEZAUT/2013/QMIG adottata, ai sensi e per gli effetti dell'art. 6, comma 4, del decreto-legge n. 174/2012, nell'Adunanza del 5 luglio 2013 e depositata in pari data;

VISTA la legge della Regione Umbria 19 dicembre 2012 n. 24, istitutiva del Collegio regionale dei revisori dei conti ed in particolare l'art. 5, che ha introdotto i commi 4 *bis* e 4 *ter* all'art. 7 della legge regionale n. 3 del 1996, nonché l'art. 4-*bis* della legge regionale n. 28 del 2012 e s.m.i.;

VISTA la legge della Regione Umbria 27 dicembre 2012 n. 28 e successive modificazioni ed integrazioni, contenente disposizioni di adeguamento al d.l. n. 174/2012, ed in particolare l'allegato A (Modello di rendicontazione annuale dei Gruppi consiliari) ed il successivo Allegato (Linee guida per l'approvazione del rendiconto di esercizio annuale dei gruppi consiliari);

VISTO lo Statuto della Regione Umbria, adottato con legge regionale 16 aprile 2005, n. 21, ed in particolare l'art. 52 contenente disposizioni sui Gruppi consiliari;

VISTO il Regolamento interno del Consiglio regionale adottato con deliberazione 8 maggio 2007, n. 141 e s.m.i., ed in particolare l'art. 11 contenente disposizioni sui Gruppi consiliari;

VISTA la deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 1 del 7 gennaio 2025 avente ad oggetto

la “Corresponsione dei contributi ai gruppi consiliari, ai sensi dell’art. 4 della l.r. n. 28/2012 e successive modificazioni”;

VISTA la deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 114 del 18 dicembre 2024 avente ad oggetto “*Costituzione del gruppo consiliare “Partito Democratico”*”;

VISTO il rendiconto di esercizio 2025 del Gruppo consiliari della XII legislatura dell’Assemblea legislativa della Regione Umbria “*Partito Democratico*”, pervenuto con nota prot. n. 20260001406 dell’11 febbraio 2025 (protocollata al n. 273 di pari data);

VISTE le risultanze della verifica condotta ai sensi e per gli effetti dell’art. 1, comma 9 e seguenti del d.l. n. 174/2012 e s.m.i.;

VISTA l'ordinanza presidenziale di convocazione della Sezione per la seduta odierna;

UDITO, il relatore Referendario Lorena Chiacchierini;

ESPOSIZIONE IN FATTO E VALUTAZIONI DELLA SEZIONE

1. Il d.l. n. 174 del 10 ottobre 2012, convertito con modificazioni dalla legge n. 213 del 7 dicembre 2012 e s.m.i., contenente “*Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali*” prevede che le Sezioni Regionali di Controllo della Corte dei conti verifichino la regolarità dei rendiconti di esercizio annuale dei Gruppi Consiliari dei Consigli regionali di ciascuna Regione.

In particolare l’art. 1, ai commi 9, 10, 11 e 12, disciplina i tempi e le modalità di formazione, approvazione e controllo dei rendiconti che ciascun Gruppo è tenuto ad elaborare secondo “linee guida” deliberate dalla Conferenza Stato-Regioni e recepite dal d.p.c.m. del 21 dicembre 2012, pubblicato nella G.U. n. 28 del 2 febbraio 2013, per assicurare la corretta rilevazione dei fatti di gestione e la regolare tenuta della contabilità.

Il rendiconto è trasmesso da ciascun gruppo consiliare al Presidente del consiglio regionale e deve essere inviato, nel termine di sessanta giorni dalla chiusura dell’esercizio, alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti perché si pronunci, nel termine di trenta giorni dal ricevimento, sulla regolarità dello stesso con apposita delibera. Decorso tale termine, la magistratura contabile non può più accertare, con effetto vincolante, l’irregolarità del rendiconto.

È, inoltre, previsto che qualora la competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti riscontri che il rendiconto di esercizio del gruppo consiliare o la documentazione trasmessa a corredo dello stesso non siano conformi alle prescrizioni di legge, trasmette, entro trenta giorni dal ricevimento del rendiconto, al Presidente del consiglio regionale una

comunicazione affinché si provveda alla relativa regolarizzazione, fissando un termine non superiore a trenta giorni.

La Corte costituzionale, con la sentenza n. 39 del 26 febbraio-6 marzo 2014, ha ritenuto costituzionalmente legittimo l'impianto della normativa di cui al richiamato d.l. n. 174/2012 quanto agli adempimenti richiesti ai Gruppi consiliari ed ai controlli sui rendiconti di esercizio, riconoscendo nel contempo al Presidente del Consiglio regionale il ruolo di naturale interlocutore della Sezione regionale di controllo nella materia che ci occupa.

La verifica demandata alla Corte dei conti attiene al corretto adempimento dell'obbligo di legale trasparente resa del conto, posto "a garanzia del pieno assolvimento dell'attività istituzionale dei Gruppi Consiliari Regionali e dei singoli Consiglieri [attraverso la verifica del rispetto dei principi generali] di stretta inerenza della spesa alla attività istituzionale del Gruppo" (Sez. Giur. Campania, nelle sentenze nn. 582, 585 e 698 del 2016, in linea con sentenza n. 157/2014 della Sez. Giur. Lazio).

Al contrario, non costituisce oggetto della presente attività di controllo, la verifica dell'eventuale responsabilità contabile dei singoli componenti del Gruppo. Nonostante la violazione della disciplina normativamente prevista circa l'impiego dei fondi regionali e l'inerenza all'attività del gruppo consiliare possa generare responsabilità amministrativo-contabile, l'accertamento di una siffatta responsabilità è demandato all'apposito eventuale giudizio innanzi alla competente Sezione Giurisdizionale della Corte dei conti (C. cost. sent. n. 107/2015).

Il rendiconto dei gruppi consiliari, inoltre, non è un conto di cassa di un agente contabile (SS.RR. in speciale composizione, sentenza n. 30 del 2014), ma un conto amministrativo (cfr. Sezioni riunite in speciale composizione con la sentenza n. 29/2014/EL).

2. La Regione Umbria, per adeguare il proprio ordinamento ai principi ed alle disposizioni di cui alla normativa del d.l. n. 174/2012, ha emanato la legge regionale n. 28 del 27 dicembre 2012 (*"Disposizioni di adeguamento al decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174"*), con allegati le Linee guida per l'approvazione del rendiconto di esercizio annuale ed un Modello di rendicontazione, sostanzialmente conformi agli allegati A e B del richiamato d.p.c.m. 21 dicembre 2012.

Ai fini del controllo di cui trattasi rileva altresì la deliberazione dell'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea legislativa della Regione Umbria n. 1 del 7 gennaio 2025.

In particolare, la richiamata legge regionale n. 28 del 2012, all'art. 5 (*"Rendiconto di esercizio annuale"*), prevede che:

“- 1. Ciascun Gruppo consiliare redige un rendiconto di esercizio annuale, strutturato secondo il modello comune allegato alla presente legge (Allegato A), nel rispetto di quanto previsto dal comma 9 dell'articolo 1 del D.L. 174/2012 e in conformità al disciplinare interno approvato dall'Ufficio di presidenza dell'Assemblea legislativa. Il Presidente del Gruppo consiliare dichiara in calce al rendiconto di esercizio annuale, sotto la propria responsabilità, che le spese sostenute sono conformi alla legge ed approva il rendiconto con la sua sottoscrizione.

- 2. Il rendiconto di esercizio annuale di cui al comma 1 concerne esclusivamente l'impiego dei contributi di cui al presente Titolo compresi gli eventuali interessi attivi derivanti dal deposito dei contributi stessi. Al rendiconto deve essere allegata copia della documentazione relativa alle spese inserite nel rendiconto. L'originale di tale documentazione è conservato a norma di legge. Al termine della legislatura o in caso di estinzione del Gruppo una copia della documentazione allegata ai rendiconti di esercizio annuali deve essere consegnata all'archivio dell'Assemblea legislativa.

- 3. Ciascun Gruppo trasmette, entro il 31 gennaio di ogni anno, il rendiconto di esercizio relativo all'anno precedente e la documentazione a corredo, al Presidente dell'Assemblea legislativa che li invia, non oltre sessanta giorni dalla chiusura dell'esercizio, unitamente alle risultanze dei controlli effettuati dal Collegio dei revisori dei conti ai sensi dell'articolo 4-bis, alla sezione regionale di controllo della Corte dei Conti.

- 4. A fine legislatura, e comunque in caso di estinzione del Gruppo, il rendiconto è predisposto con riferimento al periodo ricompreso fra il 1° gennaio e la data delle elezioni per il rinnovo dell'Assemblea legislativa, ovvero quella dell'estinzione del Gruppo. Il cambio di denominazione del Gruppo o la modificazione della sua composizione non dà luogo ad estinzione del Gruppo e quindi alla conseguente presentazione del rendiconto di esercizio.

- 5. Il rendiconto previsto al comma 4 e la documentazione a corredo sono trasmessi dal Gruppo, entro trenta giorni, decorrenti dalla fine della legislatura o dall'estinzione del Gruppo stesso, al Presidente dell'Assemblea legislativa, che li invia, unitamente alle risultanze dei controlli effettuati dal Collegio dei revisori dei conti ai sensi dell'articolo 4-bis, alla sezione regionale di controllo della Corte dei Conti.

- 6. Al rendiconto di cui ai commi 3 e 4 deve essere allegato l'inventario dei beni mobili durevoli dei Gruppi consiliari ai sensi dell'articolo 2-ter, comma 3.”.

L'art. 2-ter della medesima legge, ai commi 3 e 4, prevede che “1. I beni mobili di proprietà dell'Assemblea legislativa, assegnati in uso ai Gruppi consiliari, sono elencati in separato inventario e sono dati in carico, con apposito verbale, ai Presidenti dei Gruppi stessi che ne divengono responsabili. In caso di sostituzione del Presidente del Gruppo, il Presidente uscente consegna i beni al Presidente del Gruppo subentrante, previa verifica in contraddittorio, con apposito verbale.

2. I beni mobili durevoli acquistati dai Gruppi consiliari con il contributo di cui all'articolo 2-quater sono soggetti ad inventario. L' inventariazione avviene, a cura del Presidente del Gruppo, nel momento in cui i suddetti beni entrano nella disponibilità del Gruppo stesso a seguito di acquisto e consiste nell'elencazione e descrizione dei beni con l'indicazione di tutti gli elementi idonei ad identificarli e con l'indicazione del relativo valore. Il Presidente del Gruppo è responsabile dei beni inventariati ai sensi del presente comma. I beni non più idonei all'uso sono affidati all'ufficio competente dell'Assemblea legislativa che ne dispone secondo il Regolamento interno di contabilità.

3. Ad ogni rendiconto di cui all'articolo 5, commi 3 e 4, viene allegato l'inventario dei beni mobili durevoli di cui al comma 2.

4. Al termine della legislatura, o nel caso di estinzione del Gruppo consiliare, i beni mobili di proprietà dell'Assemblea legislativa previsti al comma 1 e i beni indicati nell' inventario allegato all'ultimo rendiconto di cui all'articolo 5, comma 4, come previsto dal comma 3 del presente articolo, sono riconsegnati dal Gruppo consiliare all'ufficio competente dell'Assemblea legislativa che, previa verifica in contraddittorio con il Presidente del Gruppo, li prende in carico”.

Inoltre, l'art. 2 delle “Linee guida per l’approvazione del rendiconto di esercizio annuale dei gruppi consiliari ai sensi del comma 9 dell’articolo 1 del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174,...”, allegate alla legge regionale n. 28/2012, dispone che:

” 1. il presidente del Gruppo autorizza le spese e ne è responsabile. In caso di sua assenza o impedimento, le spese sono autorizzate dal Vicepresidente. L'autorizzazione alla spesa deve essere conservata unitamente alla documentazione contabile.

2. La veridicità e la correttezza delle spese sostenute ai sensi dell'articolo 1 sono attestate dal Presidente del Gruppo consiliare. Il rendiconto è comunque sottoscritto dal Presidente del Gruppo consiliare.

3. Ciascun Gruppo adotta un disciplinare interno nel quale sono indicate le modalità per la gestione delle risorse messe a disposizione dal Consiglio e per la tenuta della contabilità, nel rispetto delle presenti linee guida.”.

3. Ai sensi e per gli effetti delle disposizioni sopra richiamate, in data 11 febbraio 2026 è pervenuto a questa Sezione regionale di controllo il rendiconto di esercizio 2025 del Gruppo consiliare dell’Assemblea legislativa della Regione Umbria “Partito Democratico” unitamente alla documentazione contabile giustificativa delle voci di spesa.

4. La verifica del rendiconto e della documentazione allegata, operata dalla Sezione ai sensi e per gli effetti dell’art. 1, commi 9 e seguenti del d. l. n. 174/2012 (come convertito dalla legge n. 213/2012 e s.m.i.), non ha evidenziato irregolarità.

P.Q.M.

La Sezione Regionale di Controllo della Corte dei conti per l'Umbria

DELIBERA

la regolarità del rendiconto di esercizio 2025 del Gruppo consiliare *Partito Democratico* della XII legislatura dell'Assemblea legislativa della Regione Umbria.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di rito e per la trasmissione della presente deliberazione al Presidente dell'Assemblea legislativa della Regione Umbria.

Così deciso nella camera di consiglio del 5 marzo 2026.

L'estensore
Ref. Lorena Chiacchierini

Il Presidente
Paolo Peluffo

Depositata in Segreteria il 9 marzo 2026
Il Funzionario Preposto
Dott.ssa Antonella Castellani